



CONSIGLIO METROPOLITANO

SEDUTA DEL 18 APRILE 2016

Rep. n.18/2016

Atti n. 68983\2.10\2016\78

Oggetto: Approvazione di alcune modifiche allo Statuto dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano" a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale n. 32 del 2015 recante norme sulla valorizzazione del ruolo della Città metropolitana di Milano.

Sindaco Metropolitano Giuliano Pisapia

Consiglieri Metropolitani in carica:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Alparone Marco | 13. Iardino Maria Rosaria |
| 2. Arrara Pierluigi | 14. Lepore Luca |
| 3. Barberis Filippo Paolo | 15. Mezzi Pietro |
| 4. Biscardini Roberto | 16. Osnato Marco |
| 5. Bussolati Pietro | 17. Palestra Michela |
| 6. Cappato Marco | 18. Parozzi Rita |
| 7. Censi Arianna Maria | 19. Quartieri Ines detta Patrizia |
| 8. Centinaio Alberto | 20. Romano Pietro |
| 9. Chittò Monica Luigia | 21. Russomanno Giuseppe |
| 10. Comincini Eugenio Alberto | 22. Scavuzzo Anna |
| 11. Fusco Ettore | 23. Vagliati Armando |
| 12. Guidi Luciano | 24. Villa Alberto |

Partecipa, assistito dal personale del Settore Supporto agli Organi Istituzionali e Partecipazioni, il Segretario Generale, dottoressa Simonetta Fedeli.

Nominati scrutatori i Consiglieri: Censi, Chittò e Fusco.



DIREZIONE PROPONENTE : Settore Supporto agli organi istituzionali e Partecipazioni

Oggetto: Approvazione di alcune modifiche allo Statuto dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano" a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale n. 32 del 2015 recante norme sulla valorizzazione del ruolo della Città metropolitana di Milano.

RELAZIONE TECNICA:

La Legge della Regione Lombardia n. 26 del 12.12.2003, così come modificata dalla successiva Legge Regionale n. 21 del 27.12.2010, ha previsto all'articolo 48 il passaggio delle funzioni, già esercitate dalle Autorità di Ambito, alle Province, quali enti responsabili dell'ATO, disponendo poi che l'esercizio delle medesime avvenga tramite l'Ufficio d'Ambito, da costituirsi in ciascun ATO, nella forma di cui all'articolo 114 comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali).

L'allora Provincia di Milano, in osservanza a tale norma, ha istituito con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12.4.2012, l'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano", successivamente costituita con atto del Notaio Trotta Rep. n.134560 - Raccolta 50135 del 31 luglio 2013 ed iscritta presso la Camera di Commercio di Milano REA 2019587 - P.I. 08342040964.

Il Consiglio provinciale, con propria deliberazione n. 33 del 12.4.2012, in forza di quanto disposto all'articolo 114 del decreto legislativo n. 267 del 2000 s.m.i., ha approvato lo statuto dell'azienda speciale.

A decorrere dal primo gennaio 2015 la Città metropolitana di Milano è subentrata alla Provincia omonima in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni, ivi incluse quelle inerenti gli organismi partecipati, in osservanza a quanto stabilito dalla Legge n. 56 del 7.4.2014 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".

A seguito di tale subentro e di alcune modifiche introdotte al Decreto Legislativo n. 152 del 3.4.2006 (Norme in materia ambientale) relative al Servizio Idrico Integrato, il Consiglio metropolitano con deliberazione n. 32 del 17.9.2015 ha approvato il cambio di denominazione dell'azienda in "Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano" ed ha apportato alcune modifiche allo Statuto dell'organismo.


La Legge regionale n. 32 del 16/10/2015 ha nel frattempo ulteriormente novellato parte del titolo V, capo III della Legge regionale n. 26 del 2003, in tema di Servizio Idrico Integrato, stabilendo che la Città metropolitana di Milano, entro otto mesi dall'entrata in vigore della norma, corrispondente al 16/6/2016, subentri quale ente di governo dell'ambito, all'ufficio d'ambito del Comune di Milano, il quale pertanto dovrà, entro quella data, trasferire all'azienda speciale Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano oltre alle competenze, anche le risorse finanziarie, umane e strumentali.

L'art. 48 della l.r. N. 26 del 2003 comma 1 sexies prevede che la Città metropolitana di Milano adegui, per quanto necessario, lo statuto dell'ufficio d'ambito, ai contenuti della norma.

A seguito di diversi incontri tenutisi nel corso del mese di marzo, si è pervenuti ad uno schema di statuto condiviso, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30.3.2016 con deliberazione n. 2 (allegato sub lett. A alla presente quale parte integrante e sostanziale).

Le modificazioni apportate riassuntivamente riguardano:





- **art. 1** - Vengono riportati i passaggi principali della Legge Regionale 32 del 2015, la quale prevede il trasferimento all'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano" delle competenze e risorse dell'Ufficio d'Ambito del Comune di Milano.
 - **art. 7** - Si adegua alla nuova composizione del Consiglio di Amministrazione richiesta dalla L.R. n. 32 ovvero si prevede che i tre membri, la cui indicazione è attribuita alla Conferenza dei Comuni, vengano designati uno in rappresentanza dei Comuni fino a 15.000 abitanti, uno in rappresentanza dei Comuni con più di 15.000 abitanti ed uno in rappresentanza del Comune Capoluogo.
 - **artt. 14 e 15** - Sono stati parzialmente modificati per la parte relativa alla scelta del Direttore Generale, adeguandone le previsioni ai più recenti orientamenti della Corte dei Conti che richiedono il massimo rispetto dei principi di comparazione ed imparzialità nell'individuazione di tale figura, nonché limitazioni circa la durata dell'incarico e del suo eventuale rinnovo.
 - **art. 17** - Relativamente al capitale di dotazione, si è previsto che lo stesso coincida con la sommatoria di quello già in dotazione all'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano" con quello conferito dall'Ufficio d'Ambito del Comune di Milano;
 - **art. 23** - Si è introdotta al comma 4 una norma transitoria che consentirà alla conferenza dei comuni di attivare immediatamente la procedura necessaria a garantire la rappresentanza dei Comuni, così come introdotta nella nuova norma, nel Consiglio di Amministrazione dell'azienda.
- Richiamato il primo comma dell'art. 114 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali), ove è stabilito che l'azienda speciale è dotata di proprio statuto approvato dal consiglio comunale o provinciale, nonché l'articolo 25 comma 1 lett. g) dello Statuto vigente della Città Metropolitana di Milano, il quale conferisce la competenza a deliberare in ordine alle modifiche statutarie degli organismi partecipati dall'ente al Consiglio metropolitano, si sottopone a questo organo l'approvazione delle modifiche statutarie contenute nella proposta allegata sub lett. A) al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall'articolo 5 del PTPC.

Data 31 marzo 2016

nome Liana Bavaro
(dott.ssa Liana Bavaro)





PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI MILANO

Visto il Decreto del Sindaco n. 28 del 12.02.2015, con il quale è stata conferita alla Consigliera metropolitana Monica Chittò la delega in materia di “Servizi pubblici di interesse generale in ambito metropolitano”;

Vista la relazione che precede, contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente provvedimento;

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore del Settore Supporto agli organi istituzionali e Partecipazioni;

Dato atto che la proposta di revisione del testo statutario allegata sub lett. A al presente provvedimento, quale costituisce parte integrante e sostanziale, riguarda principalmente i seguenti punti:

- la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione relativamente ai tre membri la cui designazione è rimessa alla Conferenza dei Comuni;
- gli articoli inerenti la scelta del Direttore Generale;
- la composizione del capitale di dotazione;
- l’introduzione di norma transitoria che consentirà alla conferenza dei Comuni di attivare immediatamente la procedura necessaria a garantire la rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione dell’azienda, così come modificata dalla nuova norma.



Visti:

- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la Legge 56/2014;
- il D. Lgs. n. 152 del 2006 s.m.i.
- la Legge Regione Lombardia n. 23 del 2006 s.m.i.;
- la Legge n. 164/2014;
- il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- la Legge Regionale 32 del 2015.

Visti i pareri resi ai sensi dell’art.49 del D.lgs.267/2000;

Visto l’esito della votazione;

DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche allo Statuto dell’Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito della Città metropolitana di Milano”, riportate nell’allegato sub lett. A) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;





- di demandare al Direttore del Settore Supporto agli organi istituzionali e Partecipazioni tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non e' dovuto il parere di regolarità contabile;
 - 4) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall'articolo 5 del PTPC, come attestato nella relazione tecnica.

Rilevata l'urgenza di provvedere determinata dalla necessità di dare attuazione alla novellata legge regionale n. 26 del 2003.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI MILANO

- rilevata l'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all'ente;
- visto l'art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.





IL RELATORE: nome **Monica Chittò**

data **06.04.2016** firma *Monica Chittò*

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE

nome **dott.ssa Liana Bavaro**

data **31.3.2016** firma *Liana Bavaro*

nome <nome>

data <data> firma <firma/firmato>

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

nome **dott.ssa Liana Bavaro**

data **31.03.2016** firma *Liana Bavaro*



VISTO DEL DIRETTORE AREA AFFARI ISTITUZIONALI

(inserito nell'atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome **Dott. Francesco Puglisi**

data **31.03.2016** firma *Francesco Puglisi*


PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

- Favorevole
- Contrario

**IL DIRETTORE AREA PROGRAMMAZIONE
RISORSE FINANZIARIE E DI BILANCIO**

nome <nome> data <data> firma <firma/firmato>





IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Atti n. 68983\2.10\2016\78

Il Sindaco Metropolitano dà inizio alla votazione con sistema elettronico.

Assenti al momento della votazione i Consiglieri Arrara, Biscardini, Cappato, Guidi, Lepore, Osnato, Vagliati e Villa.

E così risultano presenti il Sindaco Metropolitano Pisapia e n.16 Consiglieri.

Terminate le operazioni di voto, il Sindaco Metropolitano dichiara approvata la proposta di deliberazione con sedici voti a favore e un astenuto (Consigliere Fusco).

Il Sindaco Metropolitano dà atto del risultato della votazione.

Il Sindaco Metropolitano, stante l'urgenza del provvedimento, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Assenti al momento della votazione i Consiglieri Arrara, Biscardini, Cappato, Guidi, Lepore, Osnato, Vagliati e Villa.

E così risultano presenti il Sindaco Metropolitano Pisapia e n.16 Consiglieri.

La proposta risulta approvata con sedici voti a favore e un astenuto (Consigliere Fusco).





Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69.

Milano li 18/04/2016

IL SEGRETARIO GENERALE

Si attesta l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio online della Città metropolitana di Milano come disposto dall'art.32 L. n.69/2009.

Milano li 18/04/2016

Firma







STATUTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA STATUTO
<p>Art. 1 – Denominazione e natura giuridica</p> <p>2. L'Azienda Speciale, ente strumentale della Città Metropolitana di Milano, è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, gestionale, contabile e negoziale, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, dalle norme statutarie dell'Ente Locale e dal presente Statuto.</p> <p>3. La Città Metropolitana determina gli indirizzi strategici dell'Azienda, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione.</p>	<p>Art. 1 – Denominazione e natura giuridica</p> <p>2. All'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano sono trasferite le competenze e le risorse finanziarie, umane e strumentali dell'Ufficio d'Ambito del Comune di Milano Entro secondo i disposti della Legge Regionale 12 ottobre 2015 n. 32 recante "<i>Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città Metropolitana di Milano e modifiche alla L.R. 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni"</i>)". L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano acquisisce, entro la data indicata dalla sopraccitata Legge, tutti i dati e le informazioni necessarie all'esercizio delle funzioni del Servizio Idrico Integrato anche sul territorio del Comune di Milano preservandone la peculiarità.</p> <p>3. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano opera ai sensi dell'art. 147 comma 2 lett b) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatti salvi i contratti di concessione del Servizio Idrico in essere al 16/10/2015, data di entrata in vigore della Legge Regionale 12 ottobre 2015 n. 32.</p>
<p>Art. 7 – Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione</p> <p>2. Due componenti del Consiglio di Amministrazione vengono individuati direttamente dal Sindaco Metropolitano in base agli indirizzi generali formulati dal Consiglio Metropolitano ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e tre sono indicati dalla Conferenza dei Comuni dell'ATO Città Metropolitana di Milano, con le modalità previste nel Regolamento di funzionamento della Conferenza. Un componente del Consiglio di Amministrazione sarà in rappresentanza dei Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, uno in rappresentanza dei Comuni con popolazione compresa tra i 3.000 e i 15.000 abitanti e uno in rappresentanza</p>	<p>Art. 7 – Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione</p> <p>2. Il Consiglio di amministrazione è composto da una significativa rappresentanza dei Comuni appartenenti all'ATO della Città Metropolitana di Milano pari ad almeno tre componenti su cinque complessivi, indicati dalla Conferenza dei Comuni dell'ATO Città Metropolitana di Milano, con le modalità previste nel Regolamento di funzionamento della Conferenza, in modo che vi siano un rappresentante per i Comuni fino a 15.000 abitanti, un rappresentante per i Comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000 e un rappresentante per il Comune capoluogo nel rispetto del principio della rappresentanza di genere. Ogni membro della Conferenza dei Comuni può in ogni caso votare per uno solo tra i candidati proposti dalla Conferenza stessa.</p>



<p>dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, rispettando il principio della rappresentanza di genere. Ogni membro della Conferenza dei Comuni può in ogni caso votare per uno solo tra i candidati proposti dalla Conferenza stessa.</p>	<p>Gli altri due componenti del Consiglio di Amministrazione, vengono individuati direttamente dal Sindaco Metropolitano secondo le disposizioni statutarie regolamentari della Città Metropolitana di Milano.</p>
<p>Art 14 – Il Direttore Generale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Al Direttore Generale compete la responsabilità gestionale. 2. Il Direttore <ol style="list-style-type: none"> a) è l'Organo preposto alla gestione operativa dell'attività dell'Ufficio d'Ambito b) assicura il raggiungimento dei risultati programmatici e dei compiti istituzionali attribuiti all'Autorità d'Ambito, sia in termini di servizio che in termini economici c) sottoscrive i contratti e le convenzioni di pertinenza salvo, per queste ultime, diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione d) firma i documenti contabili e la corrispondenza di sua competenza e) provvede autonomamente agli acquisti in economia, entro i limiti normativi e regolamentari, e provvede agli altri acquisti e alienazioni di beni mobili; provvede inoltre agli acquisti e alienazioni di beni immobili previa deliberazione dell'Organo competente f) emette gli atti di gestione ordinaria previsti dall'ordinamento, ivi comprese le autorizzazioni, i dinieghi, le ordinanze a valere verso terzi 3. È altresì compito del Direttore sviluppare un'organizzazione interna e del personale che assicuri la migliore utilizzazione delle risorse; il Direttore seleziona e dirige, in conformità al regolamento di organizzazione, il personale dell'Ufficio d'Ambito. La selezione del personale avviene secondo le procedure definite dalla legislazione vigente in materia di reclutamento del personale per gli enti locali. 4. Il Direttore svolge, inoltre, le funzioni di Segretario della Conferenza dei Comuni e del Consiglio di Amministrazione nelle modalità di cui all'art.11 comma 6. 5. L'ulteriore specificazione dei compiti del Direttore risulta stabilito nel provvedimento di nomina e nel Regolamento di Organizzazione. 6. Il Direttore Generale viene scelto tra persone in possesso di documentate competenze e capacità manageriali e 	<p>Art 14 – Il Direttore Generale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Direttore Generale, a cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato, previo esperimento di apposita procedura comparativa, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, dal Consiglio di Amministrazione sentito il Sindaco metropolitano. 2. Le candidature a Direttore Generale verranno raccolte previa pubblicazione di un avviso di selezione secondo modalità che garantiscano la massima diffusione e conoscibilità. 3. Il Direttore viene scelto tra persone in possesso di documentate competenze e capacità manageriali e relazionali nonché di una adeguata esperienza maturata in enti pubblici o in aziende private. 4. Il Direttore è nominato per tre anni e, comunque, per un periodo non eccedente la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato; rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Direttore e può essere rinnovato una sola volta negli stessi termini ed alle medesime condizioni indicate nell'avviso di selezione. 5. Il rapporto di lavoro viene disciplinato da un contratto di diritto privato. Il trattamento economico, definito dal consiglio di amministrazione, è basato sugli istituti contrattuali previsti per l'area dirigenziale dell'ente controllante. 6. Il Consiglio di amministrazione dovrà provvedere alla nomina del Direttore Generale entro 90 giorni dalla data del suo insediamento. <p>Art. 15 - Funzioni del Direttore Generale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Direttore: <ol style="list-style-type: none"> a) è l'Organo preposto alla gestione operativa dell'attività dell'Ufficio d'Ambito; b) assicura il raggiungimento dei risultati programmatici e dei compiti istituzionali attribuiti all'Autorità d'Ambito, sia in termini di servizio che in termini economici; c) sottoscrive i contratti e le convenzioni di pertinenza salvo, per queste ultime, diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione; d) firma i documenti contabili e la corrispondenza di sua competenza; e) provvede autonomamente agli acquisti in economia, entro i limiti normativi e regolamentari, e provvede agli altri acquisti e alienazioni di beni





Città Metropolitana di Milano

Città Metropolitana di Milano

Città Metropolitana di Milano

relazionali nonché di una adeguata esperienza maturata, a livello dirigenziale o di posizione organizzativa presso enti e/o aziende pubbliche o private.

L'incarico di Direttore Generale è conferito mediante contratto di diritto pubblico, ai sensi delle disposizioni nel tempo in vigore. Il rinnovo della nomina deve essere deliberato 60 giorni prima della scadenza dell'incarico. Il Trattamento economico definito dal Consiglio di Amministrazione, è basato sugli istituti contrattuali previsti per il comparto Regioni – Autonomie Locali – Area Dirigenza.

8. La carica di Direttore Generale è incompatibile con la carica di componente del consiglio di amministrazione dell'Azienda Speciale, con l'esercizio del commercio, dell'industria e di qualsiasi attività libero – professionale. Il Direttore Generale può assumere incarichi temporanei esterni all'Azienda, con preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, nell'interesse dell'Azienda stessa.
9. Nei casi di temporanea vacanza del Direttore Generale o di sua assenza, il Consiglio di Amministrazione ne affida temporaneamente le funzioni ad altro funzionario apicale dell'Azienda.
10. Il Direttore Generale ha facoltà di nominare un Vice Direttore, fra i Dirigenti, per assolvere alle funzioni vicarie, senza oneri a carico dell'Azienda.

mobili; provvede inoltre agli acquisti e alienazioni di beni immobili previa deliberazione dell'Organo competente

f) emette gli atti di gestione ordinaria previsti dall'ordinamento, ivi comprese le autorizzazioni, i dinieghi, le ordinanze a valere verso terzi

2. È altresì compito del Direttore sviluppare un'organizzazione interna e del personale che assicuri la migliore utilizzazione delle risorse; il Direttore seleziona e dirige, in conformità al regolamento di organizzazione, il personale dell'Ufficio d'Ambito. La selezione del personale avviene secondo le procedure definite dalla legislazione vigente in materia di reclutamento del personale per gli enti locali.

3 Il Direttore svolge, inoltre, le funzioni di Segretario della Conferenza dei Comuni e del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.11 comma 6.

4 L'ulteriore specificazione dei compiti del Direttore risulta stabilito nel provvedimento di nomina e nel Regolamento di Organizzazione.

5 La carica di Direttore Generale è incompatibile con la carica di componente del consiglio di amministrazione dell'Azienda Speciale, con l'esercizio del commercio, dell'industria e di qualsiasi attività libero – professionale. Il Direttore Generale può assumere incarichi temporanei esterni all'Azienda, con preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, nell'interesse dell'Azienda stessa.

6 Nei casi di temporanea vacanza del Direttore Generale o di sua assenza, il Consiglio di Amministrazione ne affida temporaneamente le funzioni ad altro funzionario apicale dell'Azienda.

7 Il Direttore Generale ha facoltà di nominare un Vice Direttore per assolvere alle funzioni vicarie, senza oneri a carico dell'Azienda.

Art. 16 – Capitale di Dotazione, Patrimonio e risorse finanziarie

1. Il capitale di dotazione dell'Azienda è di € 476.182,04 e di quanto previsto dallo stato attivo/passivo indicato nel contratto di servizio. L'Azienda può in ogni caso acquisire risorse finalizzate all'espletamento della sua attività.

Art. 17 – Capitale di Dotazione, Patrimonio e risorse finanziarie

1. Il capitale di dotazione dell'Azienda Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano è costituito dalla sommatoria dei capitali di dotazione delle singole Aziende all'atto dell'accorpamento stabilito dalla L.R. n.32 del 16/10/2015 unitamente a quanto previsto dagli stati attivi e passivi in relazione ai contratti di servizio in essere. L'Azienda può in ogni caso acquisire risorse finalizzate all'espletamento della sua attività.



<p>Art. 22 – Norme finali e transitorie.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sino a diverse autonome determinazioni dell’Azienda si intendono applicabili, per quanto compatibili o se non diversamente stabilito dal presente Statuto, i regolamenti di organizzazione e le determinazioni della Città Metropolitana di Milano.2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni vigenti per le Aziende Speciali nonché alle norme del Dlgs 267/00 e s.m.i. e alla Legge 56/2014 per quanto compatibili.3. Succedendo la Città Metropolitana di Milano alla provincia di Milano laddove nei regolamenti nel contratto di servizio e negli atti amministrativi sia citata la Provincia di Milano deve leggersi “Città Metropolitana di Milano”.	<p>Art. 23 – Norme finali e transitorie.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sino a diverse autonome determinazioni dell’Azienda si intendono applicabili, per quanto compatibili o se non diversamente stabilito dal presente Statuto, i regolamenti di organizzazione e le determinazioni della Città Metropolitana di Milano.2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni vigenti per le Aziende Speciali nonché alle norme del Dlgs 267/00 e s.m.i. e alla Legge 56/2014 per quanto compatibili.3. Succedendo la Città Metropolitana di Milano alla provincia di Milano laddove nei regolamenti nel contratto di servizio e negli atti amministrativi sia citata la Provincia di Milano deve leggersi “Città Metropolitana di Milano”.4. In sede di prima applicazione dell’art. 6 comma 1 n. 5) della L.R. n. 32 del 12.10.2015, la conferenza dei comuni dovrà attivare, alla data di entrata in vigore del presente statuto, la procedura necessaria a garantire nel Consiglio di Amministrazione dell’azienda, la rappresentanza dei Comuni come suindicata all’art. 7 c. 2 “Nomina e composizione del Consiglio di amministrazione”.
--	--

MILANO

19 APR. 2016

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Servizio Supporto al Consiglio
Il Responsabile
(Dr. Daniele Rocca)

